

Indice

1.	Descrizione del quadro normativo: il D.lgs. 8 giugno 2001, n.231	1
1.1.	Introduzione	1
1.2.	Elementi costitutivi dell'illecito dell'ente ed esimenti	2
1.2.1	I soggetti qualificati	2
1.2.2	L'elemento soggettivo ed esimenti.....	2
1.3.	Segue: i reati presupposto	3
1.4.	<i>Locus commissi delicti</i> : reati commessi all'estero	11
1.5.	Ipotesi di concorso nel reato	11
1.6.	Sanzioni.....	12
1.7.	Tentativo (art. 26)	14
1.8	Vicende modificative dell'ente (art. 28-33).....	14
2.	Il Modello Organizzativo di C2Corporate	15
2.1.	Descrizione della realtà aziendale	15
2.2.	Il Modello Organizzativo: le finalità	16
2.3.	Metodologia adottata per la predisposizione del Modello Organizzativo	16
2.4.	La comunicazione del modello e piano formativo	17
2.3	Codice etico	18
3.	Organismo di vigilanza (OdV)	18
3.1.	Compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza	19
3.2.	Requisiti dell'Organismo di Vigilanza. Cause di ineleggibilità e decadenza.....	20
3.3.	Obblighi dei flussi informativi	20
3.3.1	Obblighi di informazione in capo all'Organismo di Vigilanza	21
4.	Whistleblowing.....	21
5.	Il sistema disciplinare.....	22
5.1.	Definizione di "Violazione" ai fini dell'operatività del presente Sistema Sanzionatorio	23
5.1.1	Sistema disciplinare relativo ai lavoratori dipendenti.....	23
5.1.2	Sistema disciplinare relativo ai soggetti apicali	24
5.1.3	Sistema disciplinare relativo ai terzi	24
5.1.3	Misure nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.....	24

1. Descrizione del quadro normativo: il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

1.1 Introduzione

Con il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito, il "D.Lgs. n. 231/2001" o il "Decreto"), con i suoi costanti aggiornamenti, l'Italia ha adeguato e mantiene adeguata la normativa nazionale ad alcune convenzioni internazionali e comunitarie che impongono di prevedere forme di responsabilità aggiuntive delle persone giuridiche per talune fattispecie di reato (cd. Reati presupposto).

Il Decreto, introducendo la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*", definisce un regime di "responsabilità amministrativa" autonomo a carico delle persone giuridiche che si affianca – aggiungendosi, senza sostituirsi – alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato. La ratio risiede nella volontà di estendere la responsabilità del reato, punendo non solo la persona fisica (autore materiale del reato), ma anche la persona giuridica nel cui interesse o vantaggio tale reato è stato compiuto, la quale, fino all'entrata in vigore del Decreto, non pativa alcuna conseguenza.

Tale disciplina si applica alle persone giuridiche (per brevità, di seguito, Enti) fornite di personalità giuridica nonché alle società e associazioni prive di personalità giuridica (art.1, co.2, D.Lgs. 231), che possono essere ritenuti responsabili qualora, prima della commissione del reato, non abbiano adottato e attuato dei modelli di organizzazione e gestione idonei ad evitare la commissione dei reati presupposto. Al contrario il Decreto non trova applicazione nei confronti dello *“Stato, enti pubblici territoriali, altri enti pubblici non economici, nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale”* (art. 1, comma 3).

1.2 Elementi costitutivi dell'illecito dell'ente ed esimenti

1.2.1 I soggetti qualificati

Ai sensi dell'art. 5 la responsabilità dell'ente può sussistere soltanto in relazione al reato-presupposto commesso da parte di:

- a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (Soggetti apicali);
- b) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla precedente lettera a) (Soggetti sottoposti).

Quanto ai Soggetti apicali, dunque, la responsabilità sussiste se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. Quanto ai secondi, cd. Soggetti sottoposti, giova evidenziare come non sia necessario che tali soggetti abbiano con la società un rapporto di lavoro subordinato dovendosi ricomprendere in tale nozione anche *“quei prestatori di lavoro che, pur non essendo dipendenti dell'ente, abbiano con esso un rapporto tale da far ritenere sussistere un obbligo di vigilanza da parte dei vertici dell'ente medesimo: si pensi, ad esempio, agli agenti, ai partners in operazioni di joint-venture, ai c.d. parasubordinati in genere, ai distributori, fornitori, consulenti, collaboratori”*.

L'Ente è tuttavia responsabile anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile, oppure quando il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.

1.2.2 L'elemento soggettivo ed esimenti

Come sopra anticipato, ai fini della configurabilità della responsabilità “amministrativa” è necessario che il reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente. Al contrario, la società non risponde se il reato è stato commesso nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5, comma 2, del Decreto). Qualora, alla commissione dell'illecito, sussista un interesse (sia pure parziale) dell'ente, ma successivamente non si concretizzi alcun vantaggio, l'ente sarà considerato responsabile, ma potrà beneficiare di una riduzione della sanzione.

L'elemento più controverso attiene all'interpretazione del concetto di “interesse” e “vantaggio” e la sua relazione con l'elemento volitivo. Infatti, mentre nei reati dolosi l'evento del reato può coincidere con l'interesse dell'ente, non può dirsi altrettanto dei reati colposi. Per questo motivo la giurisprudenza ritiene di dover valutare il vantaggio in relazione alla intera fattispecie di reato più che all'evento in sé. Ad esempio. In relazione ai reati in materia di sicurezza sul lavoro, la morte di un lavoratore non può essere considerata un vantaggio per l'ente, ma la lettura può rovesciarsi se si considera come vantaggio il risparmio sui costi per la sicurezza.

Ai sensi dell'art. 5 del Decreto, l'ente non risponde se i soggetti qualificati hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi. Oltre a queste circostanze, sul piano soggettivo, è possibile escludere la responsabilità amministrativa dell'ente qualora questo provi che: i) ha adottato e attuato modelli di organizzazione idonei ad impedire i reati prima della commissione del fatto; ii) ha istituito un organismo dotato di autonomia al fine di vigilare sull'effettiva osservanza dei modelli; iii) il reato è stato commesso in elusione fraudolenta dei modelli da parte dei soggetti qualificati.

Tuttavia, è bene sottolineare che l'esonero della responsabilità dell'Ente non è determinato dalla mera adozione del Modello, bensì dalla sua efficace e costante attuazione, da realizzarsi attraverso

l'implementazione di tutti i protocolli ed i controlli necessari a limitare il rischio di commissione dei reati che l'ente intende scongiurare.

1.3 Segue: i reati presupposto

In base al D.Lgs. 231/2001, l'ente può essere ritenuto responsabile soltanto per la commissione dei reati espressamente richiamati dal D.Lgs. 231/2001 o da altri provvedimenti normativi ("Reati Presupposto") se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati ex art. 5, comma 1, del Decreto stesso.

Al momento dell'adozione del presente Modello Organizzativo, la responsabilità amministrativa dell'Ente si configura con riferimento alle seguenti fattispecie di reato:

Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	
artt. 24 e 25 del Decreto	
art. 314 c.p.	Peculato
art 316 c.p.	Peculato mediante profitto dell'errore altrui
art. 316bis c.p.	malversazione a danno dello Stato o di altro Ente pubblico;
art. 316ter c.p.	indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro Ente pubblico;
art. 640, comma 2, n. 1 c.p.	truffa aggravata in danno dello Stato o di altro Ente pubblico;
art. 640bis c.p.	truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
art.640ter c.p.	frode informatica commessa se commesso in danno dello Stato o di altro Ente pubblico o dell'Unione europea
art. 317 c.p.	concussione;
art. 318 c.p.	corruzione per l'esercizio delle funzioni;
artt. 319-319bis c.p.	corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio aggravato;
art. 319ter c.p.	corruzione in atti giudiziari;
art. 319quater c.p.	induzione indebita a dare o promettere utilità
art 320 c.p.	corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
art. 321 c.p.	pene per il corruttore;
art. 322 c.p.	istigazione alla corruzione;
art. 322bis c.p.	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione , abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.
art. 323 c.p.	abuso d'ufficio
art. 346bis	traffico di influenze illecite;
art. 353 c. p.	turbata libertà degli incanti
art. 353 bis, c. p.	turbata libertà del procedimento di scelta del contraente

art. 356, c. p.	frode nelle pubbliche forniture
art. 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898	

Delitti informatici e trattamento illecito dei dati	
Introdotti dall'art. 24bis del Decreto, inserito dalla L. 48/2008	
art. 491bis c.p.	falsità riguardanti un documento informatico;
art. 615ter c.p.	accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico;
art. 615quater c.p.	detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e telematici;
art. 615quinquies c.p.	diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico;
art. 617quater c.p.	intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche;
art. 617quinquies c.p.	installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche;
art. 635bis c.p.	danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici;
art. 635ter c.p.	danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità;
art. 635quater c.p.	danneggiamento di sistemi informatici o telematici;
art. 635quinquies c.p.	danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
art. 640quinquies c.p.	frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.
art. 1, comma 11, D.L. n. 105/2019	Perimetro di sicurezza cibernetico

Delitti di criminalità organizzata	
introdotti dall'art. 24ter del Decreto, inserito dalla L. 94/2009	
art. 377bis c.p.	induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
art. 378 c.p.	favoreggiamento personale;
art. 416 c.p.	associazione per delinquere;
art. 416bis c.p.	associazioni di tipo mafioso anche straniere;
art. 416ter c.p.	scambio elettorale politico-mafioso;
art. 630 c.p.	sequestro di persona a scopo di estorsione;
art. 407,c.2, lett.a), n. 5 c.p.p.	delitti in materia di armi
art. 74 D.P.R. 309/1990	associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope;

art. 291quater DPR 43/73	associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri;

Reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	
introdotti dall'art. 25bis del Decreto, inserito dal D.L. 350/2001	
art. 453 c.p.	falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate;
art. 454 c.p.	alterazione di monete;
art. 455 c.p.	spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate;
art. 457 c.p.	spendita di monete falsificate ricevute in buona fede
art. 459 c.p.	falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati;
art. 460 c.p.	contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo;
art. 461 c.p.	fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata;
art. 464 c.p.	uso di valori di bollo contraffatti o alterati;
art. 473 c.p.	contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni;
art. 474 c.p.	introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi;

Delitti contro l'industria e il commercio	
introdotti dall'art. 25bis.1, inserito dalla Legge 99/2009	
art. 513 c.p.	turbata libertà dell'industria o del commercio;
art. 513bis c.p.	illecita concorrenza con minaccia o violenza;
art. 514 c.p.	frodi contro le industrie nazionali;
art. 515 c.p.	frode nell'esercizio del commercio;
art. 516 c.p.	vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine;
art. 517 c.p.	vendita di prodotti industriali con segni mendaci;
art. 517ter c.p.	fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale;

art. 517quater c.p.	contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari;
---------------------	---

Reati in materia societaria	
introdotti dall'art. 25ter del Decreto, inserito dal D.Lgs. 61/2002	
art. 2621 c.c.	false comunicazioni sociali;
art. 2621 bis c.c.	Fatti di lieve entità
art. 2622 c.c.	false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori;
art. 2625 c.c.	impedito controllo;
art. 2626 c.c.	indebita restituzione dei conferimenti;
art. 2627 c.c.	illegale ripartizione degli utili e delle riserve;
art. 2628 c.c.	illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante;
art. 2629 c.c.	operazioni in pregiudizio dei creditori;
art. 2629bis c.c.	omessa comunicazione del conflitto di interessi;
art. 2632 c.c.	formazione fittizia del capitale;
art. 2633 c.c.	indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori;
art. 2635 c.c.	corruzione tra privati;
art. 2635-bis, co 1, c.c.	Istigazione alla corruzione tra privati
art. 2636 c.c.	illecita influenza sull'assemblea;
art. 2637 c.c.	aggiotaggio;
art. 2638 c.c.	ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza;
art. 54 D.Lgs. 18/2023	False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare
art. 173bis D.Lgs. 58/1998	falso in prospetto;
art. 27 D.Lgs. 39/2010	falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione;

Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	
introdotti dall'art. 25quater del Decreto, inserito dalla L. 7/2003	
art. 270 p.c.	associazioni sovversive
art.270bis	associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione
art. 270ter c.p.	associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico
art. 270quater c.p.	arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale
art. 270quater 1 c.p.	Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo
art. 270quinquies c.p.	addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale
art. 270quinquies 1 c.p.	finanziamento di condotte con finalità di terrorismo
art. 270quinquies 2 c.p.	sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro
art. 270sexies c.p.	condotte con finalità di terrorismo

art. 280 c.p.	attentato per finalità terroristiche o di eversione (atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi)
art. 280ter	Atti di terrorismo nucleare
art. 289bis c.p.	sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione;
art. 302 c.p.	istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato;

Delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	
introdotto dall'art. 25quater 1 del Decreto, inserito dalla L. 7/2006	
art. 583bis c.p.	pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;

Delitti contro la personalità individuale	
introdotti dall'art. 25quinquies del Decreto, inserito dalla L. 228/2003	
art. 600 c.p.	riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù;
art. 600bis c.p.	prostituzione minorile
art. 600ter c.p.	pornografia minorile
art. 600quater c.p.	detenzione di materiale pornografico
art. 600quater1 c.p.	pornografia virtuale
art. 600quinquies c.p.	iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile
art. 601 c.p.	tratta e commercio di schiavi
art. 602 c.p.	alienazione e acquisto di schiavi
art. 603bis c.p.	intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
art. 609undecies c.p.	adescamento di minorenni

Reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato	
introdotti dall'art. 25 sexies del Decreto e dall'art. 187-quinquies TUF, secondo quanto previsto dalla L. 62/2005	
art. 184 TUF	abuso di informazioni privilegiate;
art. 185 TUF	manipolazione del mercato;

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro	
introdotti dall'art. 25 septies del Decreto, inserito dalla L. 123/2007	
art. 589 c.p.	omicidio colposo;
art. 590 c.p.	lesioni personali colpose;

Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	
introdotti dall'art. 25octies del Decreto, inserito dal D.Lgs. 231/2007 e dall'art. 25octies 1 inserito dal D.Lgs. 184/2021	
art. 648 c.p.	ricettazione;
art. 648bis c.p.	riciclaggio
art. 648ter c.p.	impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
art. 648ter 1	Autoriciclaggio

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori	
introdotti dall'art. 25octies 1 D.Lgs. 231/2001	
art. 493ter c.p.	indebitto utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti;
art. 493quater c.p.	detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti;
art. 512 bis	Trasferimento fraudolento di valori
art. 640ter c.p.	frode informatica nell' ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale;
Ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti;	

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	
introdotti dall'art. 25novies del Decreto, inserito dalla L. 99/2009	
art. 171 Legge 633/1941	divulgazione di opere dell'ingegno attraverso rete telematica;
art. 171bis Legge 633/1941	reati in materia di software e banche dati
art. 171ter Legge 633/1941	reati in materia di opere dell'ingegno destinate ai circuiti radiotelevisivi e cinematografico oppure letterarie, scientifiche e didattiche
art. 171septies	violazioni nei confronti della SIAE
art. 171octies	manomissione di apparati per la decodificazione di segnali audiovisivi ad accesso condizionato

Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	
introdotta dall'art. 25decies del Decreto, inseriti dalla L. 116/2009	
art. 377bis	induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Reati Ambientali	
introdotta dall'art. 25undecies del Decreto, inserito dal D.Lgs. 121/2011	
art. 452bis c.p.	inquinamento ambientale
art. 452quater c.p.	disastro ambientale
art. 452quinques c.p.	delitti colposi contro l'ambiente
art. 452octies	circostanze aggravanti
art. 452sexies c.p.	traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività
Art. 452quaterdecies c.p.	attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

art. 727bis c.p.	uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette
art. 733bis c.p.	distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto;
art. 137 D.Lgs. 152/2006	sanzioni penali in materia di scarichi di acque reflue
art. 256 D.Lgs. 152/2006	reati in materia di gestione non autorizzata di rifiuti
art. 257 D.Lgs. 152/2006	reati in materia di bonifica dei siti
art. 258 D.Lgs. 152/2006	violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari
art. 259 D.Lgs. 152/2006	traffico illecito di rifiuti
art. 260bis D.Lgs. 152/2006	sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti
art. 279 D.Lgs. 152/2006	reati in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera
artt. 1-3bis, 6 L. 150/1992	reati in materia di tutela di specie animali e vegetali in via di estinzione
art. 3 L. 549/1993	reati in materia di ozono e atmosfera;
artt. 8 e 9 D.Lgs. 202/2007	inquinamento doloso e colposo provocato dalle navi

Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

introdotto dall'art. 25duodecies del Decreto, inserito dal Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109	
art. 2, c. 3,3bis,3ter D.Lgs. 286/1998	disposizioni contro le immigrazioni clandestine;
art. 22 c. 12bis D.Lgs. 286/1998	impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, aggravato da: numero di lavoratori irregolari superiore a tre; impiego di minori in età non lavorativa; sottoposizione a condizioni lavorative di particolare sfruttamento, quali l'esposizione a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro;

Reati transnazionali

introdotti dall'art. 10, L. 146/2006 ("Legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale")	
art. 416 c.p.	associazione a delinquere;
art. 416bis c.p.	associazione di tipo mafioso
art. 291quater d.P.R. 43/1973	associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri
art. 74 d.P.R. 309/1990	associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
art. 12, c.3, 3bis, 3ter, 5 D.Lgs. 286/1998	disposizioni contro le immigrazioni clandestine
art. 377bis c.p.	induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
art. 378 c.p.	Favoreggiamento personale

Razzismo e xenofobia	
introdotto dall'art. 25terdecies del Decreto, inserito dalla L. 167/2017	
L. 654/1975	propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa;

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati	
introdotto dall'art. 25quaterdecies del Decreto, inserito dal L. 39/2019	
art. 1 L. 401/1989	frode in competizioni sportive
art. 4 L. 401/1989	esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa;

Reati tributari	
introdotti dall'art. 25quinquiesdecies del Decreto, inserito dalla L. 157/2019	
art. 2, c. 1 D.Lgs. 74/2000	dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determini un passivo fittizio uguale o superiore a € 100.000;
art.2, c. 2bis D.Lgs. 74/2000	dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determini un passivo fittizio inferiore a € 100.000;
art. 3 D.Lgs. 74/2000	dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art.3D.Lgs.74/2000);
art. 4. D.Lgs. n. 74/2000	Dichiarazione infedele
art. 5. D.Lgs. n. 74/2000	Omessa dichiarazione
art. 8, c. 1 D.Lgs. 74/2000	emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi uguali o superiori a € 100.000;
art. 8, c. 2bis D.Lgs. 74/2000	emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi inferiori a € 100.000;
art. 10 D.Lgs. 74/2000	occultamento o distruzione di documenti contabili
art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000	Indebita compensazione
art. 11 D.Lgs. 74/2000	sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

Contrabbando	
introdotti dall'art. 25 sexies D.Lgs. 231/2001	
Reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43	

Delitti contro il patrimonio culturale	
introdotti dall'art. 25 septiesdecies D.Lgs. 231/2001	
Art. 518 nonies c.p.	Violazioni in materia di alienazione di beni culturali

Art. 518 ter cp	Appropriazione indebita di beni culturali
Art. 518 decies cp	Importazione illecita di beni culturali
Art. 518 undecies cp	Uscita o esportazione illecite di beni culturali
Art. 518 duodecies cp	Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici
Art. 518 quaterdecies cp	Contraffazione di opere d'arte
Art. 518 bis cp	Furto di beni culturali
Art. 518 quater cp	Ricettazione di beni culturali
Art. 518 octies cp	Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali

Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	
introdotti dall'art. 25 octiesdecies D.Lgs. 231/2001	
Art. 518 sexies cp	Riciclaggio di beni culturali
Art. 518 terdecies cp	Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

1.4 *Locus commissi delicti*: reati commessi all'estero

In considerazione dell'attiva collaborazione di C2 Corporate con partner internazionali per iniziative di comunicazione, formazione, sviluppo e commercializzazione di soluzioni tecnologiche, merita volgere l'attenzione ai principi di territorialità.

Infatti, con riferimento all'ambito territoriale –e limitatamente ai reati presupposto previsti dal Decreto– affinché l'ente possa essere chiamato a rispondere in Italia dei reati commessi all'estero si devono verificare le seguenti condizioni (art. 4 del D.Lgs. n. 231/2001):

- il reato deve essere commesso da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2001;
- l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso) e, anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 231/2001, solo a fronte dei reati per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa ad hoc;
- il reo al momento dell'esercizio dell'azione penale deve trovarsi nel territorio dello Stato e non deve essere stato estradato.

1.5 Ipotesi di concorso nel reato

I settori commerciali in cui può annidarsi il rischio del coinvolgimento in concorso nel reato sono molteplici, in particolare, rilevano i rapporti connessi agli appalti e, in generale, i contratti di

partnership; per questo motivo si considera utile sottolineare che la responsabilità dell'ente sussiste anche qualora il dipendente – autore del reato – abbia concorso con soggetti estranei all'ente stesso per la sua realizzazione.

A titolo esemplificativo, si configura l'ipotesi di concorso con riguardo ai reati in materia ambientale, qualora l'Ente valuti un fornitore esclusivamente sulla base delle condizioni economiche particolarmente vantaggiose, senza verificare la sussistenza dei requisiti imposti dalla legge.

Allo stesso modo rileva il concorso dell'*extraneus* nel reato proprio, ovvero quando i soggetti apicali o sottoposti, consapevoli della particolare qualifica del loro partner criminale (es. sindaco, pubblico ufficiale) concorrano alla condotta di reato proprio, ad esempio approfittando di relazioni personali con il soggetto qualificato per ottenere autorizzazioni o permessi a favore dell'Ente, pur senza averne diritto. Di qui, a maggior ragione, la necessità a che l'ente si organizzi per un'adeguata prevenzione anche di reati che presuppongono per la loro commissione una qualità nell'agente che nessun soggetto legato all'ente possiede.

1.6 Sanzioni

Le sanzioni previste dal Decreto a carico degli Enti a seguito della commissione o tentata commissione dei reati presupposto sopra menzionati, sono riconducibili alle seguenti categorie:

1. Sanzioni pecuniarie (art. 10 e ss.)

La sanzione pecuniaria si applica in tutti i casi in cui sia riconosciuta la responsabilità dell'Ente; questa viene determinata dal giudice penale attraverso un sistema basato su "quote" in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo di € 258,22 a un massimo di € 1549,37.

Nella commisurazione della sanzione pecuniaria, dunque, il Giudice è tenuto a procedere a due diverse e successive operazioni di apprezzamento:

a) Determinare il numero di quote, tenendo conto:

- Della gravità del fatto
- Il grado della responsabilità della società
- L'impegno sostenuto dall'Ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti

b) Determinare il valore di ciascuna quota (entro i valori minimi e massimi previsti dal Decreto), tenuto conto "*delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione*" (art. 11, co.2)

Tuttavia, fermo restando il limite minimo imposto dal Decreto, l'articolo 12 prevede una serie di ipotesi in cui tale sanzione può esser ridotta. La riduzione può corrispondere: i) alla metà della sanzione; ii) da 1/3 alla metà; oppure iii) dalla metà a 2/3.

2. Sanzioni interdittive (art. 13)

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali siano espressamente previste (ovvero: i reati contro la Pubblica Amministrazione, delitti informatici e trattamento illecito dei dati, dei delitti di criminalità organizzata, taluni reati contro la fede pubblica – come falsificazione di monete; uso illecito di marchi e brevetti - , delitti contro l'industria e il commercio, di taluni reati in materia societaria, delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, delitti contro la personalità individuale, reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori, delitti in materia di violazione del diritto di autore, taluni reati ambientali, reati per l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, reati transnazionali, frode in competizioni sportive, reati tributari, contrabbando, delitti contro il

patrimonio culturale nonché riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici).

Le sanzioni interdittive hanno una *“durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni”*; tuttavia In ipotesi particolari, disciplinate dall’art. 16 del Decreto, alcune sanzioni interdittive possono essere applicate in via definitiva. L’applicabilità di tali sanzioni dipende dalla sussistenza delle seguenti condizioni: *“a) l’ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all’altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; b) in caso di reiterazione degli illeciti”*.

Il Giudice determina il tipo e la durata della sanzione interdittiva tenendo conto dell’idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso e, se necessario, può applicarle congiuntamente (art. 14, comma 1 e comma 3). Nella scelta del “tipo”, il Giudice dovrà considerare l’elenco tassativo previsto dall’articolo 9 comma 2, ovvero:

- interdizione dall’esercizio dell’attività (sanzione di natura residuale);
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare);
- pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

Il decreto prevede delle ipotesi di esclusione dell’applicabilità delle sanzioni interdittive qualora il reato sia stato *“commesso nel prevalente interesse proprio o di terzi e l’ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo”* oppure il danno patrimoniale cagionato sia di *“particolare tenuità”* (art. 13, co. 3). Inoltre, ferma restando l’applicabilità delle sanzioni pecuniarie, l’articolo 17 disciplina ulteriori casi di esclusione delle sanzioni interdittive connesse alla riparazione delle conseguenze del reato (quali il risarcimento del danno e l’eliminazione delle carenze organizzative) e all’eventuale pregiudizio alla continuità dell’attività svolta dall’ente.

Si segnala inoltre la possibilità di prosecuzione dell’attività della società (in luogo dell’irrogazione della sanzione) da parte di un commissario nominato dal giudice ai sensi e alle condizioni di cui all’art. 15 del Decreto.

3. Pubblicazione della sentenza di condanna (art. 18)

Ai sensi dell’articolo 36 c.p., il Giudice può disporre la pubblicazione della sentenza per estratto o per intero. Questa sarà affissa presso i comuni di pronuncia, residenza del reo o commissione del delitto e pubblicata nel sito del Ministero della Giustizia.

La pubblicazione viene disposta quando ei confronti dell’Ente viene applicata una sanzione interdittiva e verrà eseguita a spese dell’Ente.

4. Confisca del prezzo o profitto del reato (art. 19)

L’articolo 19 del Decreto configura la confisca come una sanzione principale generale in quanto *“sempre disposta con la sentenza di condanna”*; si tratta di una sanzione di natura afflittiva che mira ad annullare il profitto derivante dal reato nonché i vantaggi che l’Ente ne ha tratto, e – per questi motivi – riguarderà esclusivamente i beni dell’ente condannato.

Qualora la confisca non sia possibile, questa potrà avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente, mentre qualora la confisca abbia ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi che siano stati dichiarati di interesse strategico nazionale, la prosecuzione dell’attività

potrà essere garantita attraverso la nomina di un amministratore giudiziario (cfr. art. 104 Disp. Att. C.p.p. 28/07/1989 - N. 271).

In tutti i casi in cui sia stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva e questa sia stata trasgredita, il trasgressore potrà essere punito con la reclusione (da sei mesi a tre anni), mentre nei confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale il reato è stato commesso, si applicheranno ulteriori sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni interdittive differenti rispetto a quelle precedentemente irrogate (art. 23 D.Lgs. 231/01).

1.7 Tentativo (art. 26)

L'Ente risponde anche nell'ipotesi di commissione degli illeciti – previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 – nella forma di tentativo. Tuttavia, in tali casi, è prevista una riduzione o esclusione delle sanzioni pecuniarie e interdittive:

- le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà;
- nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento l'irrogazione di sanzioni è esclusa (art. 26 D.Lgs. n. 231/2001).

1.8 Vicende modificative dell'ente (art. 28-33)

Il D.Lgs. n. 231/2001 disciplina il regime della responsabilità patrimoniale dell'ente a seguito di operazioni che determinano una modificazione della struttura organizzativa, tra le quali: trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda (artt. 28 – 33 D.Lgs. n. 231/2001). La ratio risiede in due esigenze contrapposte:

- evitare che tali operazioni possano costituire uno strumento di elusione della responsabilità amministrativa dell'ente “colpevole”;
- escludere effetti penalizzanti nei confronti di interventi di riorganizzazione privi di intenti elusivi.

La Relazione illustrativa al D.Lgs. n. 231/2001 chiarisce che la responsabilità dell'ente sopravvive alle operazioni straordinarie e resta dunque “ferma la responsabilità (dell'ente trasformato) per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto”; tuttavia – per evitare di penalizzare le strutture organizzative estranee all'illecito - le sanzioni interdittive saranno applicate esclusivamente al ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato.

Vengono dunque di seguito trattati gli effetti delle operazioni straordinarie sulla responsabilità dell'ente che abbia commesso un illecito *ex* D.Lgs. n. 231/2001.

La disciplina relativa all'ipotesi di trasformazione si presenta priva di apprezzabili difficoltà interpretative; questa prevede (in coerenza con la natura di tale istituto che implica un semplice mutamento del tipo di società, senza determinare l'estinzione del soggetto giuridico originario) che resta ferma la responsabilità dell'ente per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

Di contro, con la fusione si attua una concentrazione di imprese societarie in un'unica struttura. Ai sensi dell'art. 29 del Decreto, in questo caso si assiste ad una continuità processuale e sanzionatoria in capo all'ente risultante dalla fusione (anche per incorporazione), il quale dunque risponderà dei “reati di cui erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione”.

L'art. 30 del D.Lgs. n. 231/2001 prevede che: “Nel caso di scissione parziale, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto [...]”, ciò significa che, a livello sanzionatorio, gli enti beneficiari della scissione (totale o parziale) saranno obbligati in solido al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto; tale solidarietà è limitata al valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente, tranne nel caso in cui non sia stato trasferito a favore

dell'ente beneficiario della scissione il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato. Le sanzioni interdittive relative ai reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

L'art. 31 del Decreto prevede disposizioni comuni alla fusione e alla scissione, concernenti la determinazione delle sanzioni nell'eventualità che tali operazioni straordinarie siano intervenute prima della conclusione del giudizio. Viene chiarito, in particolare, l'obbligo per il Giudice di considerare i criteri previsti dall'art. 11, comma 2 del Decreto, nonché le condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile, al fine di commisurare la sanzione pecuniaria.

Per mitigare le conseguenze a carico di un soggetto giuridico non coincidente *strictu sensu* con l'autore dell'illecito, l'ente che risulterà responsabile a seguito della fusione o della scissione potrà chiedere al giudice la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria, a patto che: (i) la colpa organizzativa che abbia reso possibile la commissione del reato sia stata eliminata, e (ii) l'ente abbia provveduto a risarcire il danno e messo a disposizione (per la confisca) la parte di profitto eventualmente conseguito.

In entrambi i casi di trasformazione dell'ente (avvenuta in corso di giudizio o post giudizio) trova applicazione l'art. 32 D.Lgs. n. 231/2001, il quale consente al Giudice di tener conto delle condanne già inflitte nei confronti degli enti partecipanti alla trasformazione al fine di configurare la reiterazione.

Infine, per le fattispecie della cessione e del conferimento di azienda è prevista una disciplina unitaria (art. 33 del D.Lgs. n. 231/2001); il cessionario, nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, è solidalmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria comminata al cedente, con le seguenti limitazioni:

- è fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente;
- la responsabilità del cessionario è limitata al valore dell'azienda ceduta e alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali era, comunque, a conoscenza.

Al contrario, le sanzioni interdittive inflitte al cedente non si estendono al cessionario.

2. Il Modello Organizzativo di C2Corporate

2.1 Descrizione della realtà aziendale

C2 Corporate nasce nel 2021, dalla scissione del ramo d'azienda di C2 Group, per fornire consulenza e supporto mirato ai clienti nel settore dell'informatica. C2 Corporate si rivolge dunque al mercato B2B e verso enti pubblici, offrendo servizi di fornitura e sviluppo di digitali, tecnologiche e d'arredo alle aziende e PMI italiane, grazie alla sinergia con i maggiori produttori del mercato. Specificatamente, C2 Corporate si occupa svolge le seguenti attività:

- commercializzazione e installazione di arredi per uffici e aziende;
- commercializzazione di workstation per grafica;
- commercializzazione e installazione di soluzioni di server, storage, networking, protezione perimetrale e relativa sicurezza;
- commercializzazione di sistemi multifunzione e di stampa, professionale e industriale; incluse etichettatrici e sistemi di tracciabilità;
- commercializzazione di monitor e workstation per uso medico-radiologico e sala operatoria;
- commercializzazione di strumenti per sale multimediali e sale meeting, di totem e soluzioni interattive, di videowall.

La società è amministrata da un amministratore unico ed è soggetta alla vigilanza di un revisore dei conti.

La Società ha acquisito e mantiene le certificazioni: ISO 9001:2015; ISO 27001:2022.

2.2 Il Modello Organizzativo: le finalità

C2 Corporate ha inteso avviare il progetto di redazione di un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo *ex* D.Lgs. 231/01 (di seguito anche “Modello 231”) come atto di responsabilità e dal quale possono scaturire benefici per tutti gli stakeholders e i soggetti i cui interessi sono legati alle sorti dell’impresa.

Infatti, l’introduzione di un sistema di controllo unitamente alla fissazione e divulgazione di principi etici, assicura che il comportamento di tutti coloro che operano per conto o nell’interesse della Società sia sempre conforme ai principi di correttezza e di trasparenza.

Nella progettazione di un Modello Organizzativo 231, un concetto nodale, che merita un breve approfondimento, è quello di “rischio accettabile”. È, infatti, imprescindibile stabilire una soglia che consenta di limitare la quantità e qualità degli strumenti di prevenzione che devono essere adottati.

Ai sensi del Decreto 231 e delle Linee Guida Confindustria, la soglia di accettabilità nei casi dei reati dolosi è rappresentata dalla presenza di *“un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente”*, il che presuppone che l’eventuale violazione non consista nella mera inosservanza delle prescrizioni del modello, ma nell’aggiramento delle misure di sicurezza idonee a forzarne l’efficacia, senza con ciò tuttavia pretendere un livello di prevenzione irraggiungibile. Nel caso dei reati colposi, la soglia di accettabilità è rappresentata dalla realizzazione di una condotta in violazione del Modello 231 *“nonostante la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza previsti dal Decreto 231”*.

Il presente Modello si propone, pertanto, di:

- prevenire e ragionevolmente mitigare i rischi connessi all’attività aziendale, con particolare riguardo ad eventuali condotte illecite che possono comportare una responsabilità della Società;
- rendere tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, ed in particolare quelli impegnati nelle “aree di attività a rischio”, consapevoli di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni in esso riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della società;
- dichiarare e applicare un approccio di “tolleranza zero” nei confronti di comportamenti illeciti, di qualunque tipo ed indipendentemente dalla loro finalità, in quanto –oltre a porsi in contrasto con le leggi– sono contrari ai principi etici cui la Società si fonda;
- sensibilizzare i dipendenti della Società e i Soggetti Terzi, affinché nell’espletamento delle proprie attività, adottino comportamenti conformi al Modello 231, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati-presupposto;
- censurare e sanzionare i comportamenti posti in essere in violazione del Modello attraverso l’introduzione di un sistema disciplinare idoneo.

2.3 Metodologia adottata per la predisposizione del Modello Organizzativo

Conformemente alle indicazioni delle *“Linee Guida per la costituzione dei modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001”* di Confindustria, come aggiornate al giugno 2021, è stata preliminarmente effettuata una ricognizione del contesto aziendale, mediante lo svolgimento di interviste con i responsabili delle aree di attività al fine di identificare quali tra queste potessero essere considerate a maggior rischio reato e secondo quali modalità si potessero realizzare - astrattamente – eventi pregiudizievoli.

La cui valutazione si è svolta pure attraverso l'analisi dei seguenti documenti:

- a) statuto (in particolare: oggetto sociale, poteri dell'organo amministrativo e degli organi delegati nonché eventuale previsione di organismi di controllo non obbligatori);
- b) organigramma aziendale;
- c) sistema delle deleghe e procure;
- d) ruoli delle funzioni aziendali;
- e) procedure e *policies*.

Sono state quindi individuate le aree aziendali definite "Aree sensibili", nonché i reati potenzialmente realizzabili nell'ambito di tali aree e le relative possibili modalità di commissione dei reati nell'interesse o a vantaggio della Società.

Successivamente è stato identificato l'Organismo di Vigilanza ("OdV", di cui si dirà in seguito), al quale sono stati attribuiti i compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello, nonché definiti i flussi informativi da e verso l'Organismo.

All'esito della descritta analisi, sono stati individuati come rilevanti le seguenti categorie di reati presupposto:

Reati nei rapporti con la P.A.;

Reati societari;

Reati omicidio colposo;

Reati informatici;

Reati ambientali;

Reati di criminalità organizzata;

Reati di falsità in monete;

Delitti contro l'industria e il commercio;

Reati impiego lavoratori stranieri;

Reati di ricettazione, riciclaggio;

Delitti in violazione diritti autore;

Induzione a non rendere dichiarazioni;

Reati di razzismo e xenofobia;

Reati tributari;

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti;

Delitti contro il patrimonio culturale.

La formalizzazione del Modello comprende la presente "Parte Generale", contenente i principi cardine dello stesso e una "Parte speciale" dedicata alla descrizione dei reati presupposto, le Aree a Rischio reato potenzialmente coinvolte e la descrizione delle principali regole di comportamento a cui la società deve attenersi al fine di prevenire la commissione di tali reati. Il documento prevede inoltre quale parte integrante del Modello ed elemento essenziale del sistema di controllo il Codice Etico.

2.4 La comunicazione del modello e piano formativo

A tutela dell'effettività del Modello 231, la società C2 Corporate garantisce una piena e corretta conoscenza del contenuto del Modello 231 da parte dei Destinatari. Per questo motivo, ai fini di una adeguata attività di informazione, sono attuate le attività necessarie alla diffusione del Modello; partitamente:

- Internamente, le funzioni competenti assicurano il recepimento nelle procedure della Società dei principi e delle norme di comportamento contenuti nel Modello.

Al momento dell'assunzione, tutto il nuovo personale riceve un'informativa in merito al Decreto e al Modello adottato; mentre più in generale, tali documenti sono resi disponibili a tutte le risorse presenti all'interno della Società attraverso pubblicazione nell'intranet aziendale.

Inoltre, viene erogata periodicamente una attività formativa obbligatoria per tutto il personale, il cui contenuto minimo consistente nell'illustrazione dei principi del D.Lgs. 231/01, degli elementi costitutivi del Modello, delle singole fattispecie di reato previste dal Decreto, dei comportamenti considerati sensibili in relazione al compimento dei reati ivi previsti, del Codice di Comportamento, ma anche gli altri strumenti quali i poteri autorizzativi, le procedure, i flussi di informazione e tutto quanto contribuisca a dare trasparenza nell'operare quotidiano.

La formazione coinvolgerà tutto il personale dipendente, e gli organi della società. Per converso, l'OdV sarà sempre aggiornato su cambiamenti organizzativi o dell'attività della Società.

- Esternamente, il Modello 231, in particolare i principi su cui esso si fonda, quindi la Parte Generale e il Codice Etico, viene diffuso verso tutti i soggetti che intrattengono con C2 Corporate rapporti di tipo professionale, continuativa o occasionale. La Società, inoltre, fornirà ai Terzi i contenuti essenziali del Modello e il Codice Etico, pure pubblicati sul Sito internet della stessa.

2.3 Codice Etico

Il Codice Etico è parte integrante del MOG e racchiude tutti i valori che caratterizzano le attività di C2 Corporate e ha lo scopo di fornire il quadro etico e deontologico di riferimento. Tutti coloro che operano all'interno della società è tenuto all'osservanza di tali valori, nonché a far osservare il Codice Etico ai fornitori, partner commerciali, nonché a tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente operano in nome e per conto dell'Ente.

I principi in esso contenuti rilevanti per i temi trattati nella parte generale e nella parte speciale del Modello costituiscono le regole comportamentali base per il corretto e legittimo esercizio delle attività aziendali, la cui violazione comporterà l'applicazione delle sanzioni.

La conoscenza e il rispetto anche del Codice Etico da parte di terzi è imposto attraverso clausole contrattuali, l'accettazione delle quali è condizione necessaria per l'instaurazione e il mantenimento del rapporto commerciale o di collaborazione.

3. Organismo di vigilanza (OdV)

Come più volte ribadito, l'ente può essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati da parte dei soggetti qualificati *ex art. 5 del D.Lgs. n. 231/2001*, se l'organo dirigente ha, fra l'altro:

- adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati considerati;
- affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (OdV)

Dall'articolo art. 6, comma 1, lett. a) e b) del Decreto 231/2001 si evince dunque che il conferimento dei compiti di vigilanze e il corretto svolgimento degli stessi da parte dell'Organismo di Vigilanza sono presupposto indispensabile per l'esonero dalla responsabilità prevista dal Decreto.

Secondo le Disposizioni del Decreto, nonché le Linee Guida Confindustria (*"Linee Guida per la costruzione dei modelli di Organizzazione, Gestione e controllo"*) definiscono le caratteristiche che l'Organismo deve garantire nonché le sue funzioni, che saranno di seguito analizzate.

L'Ente può riconoscere all'Organismo di Vigilanza degli emolumenti per lo svolgimento delle sue attività; ove previsti, saranno definiti nell'atto di nomina accompagnata da una dichiarazione e valutazione che mira ad escludere l'emolumento quale strumento di condizionamento dell'OdV.

3.1 Compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza

In conformità con quanto prescritto dal Decreto 231 (articoli 6 e 7), i compiti dell'Organismo di Vigilanza possono essere schematizzati come segue:

- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello in relazione alle diverse tipologie di reati presi in considerazione dallo stesso;
- verificare l'efficacia del Modello e la sua reale capacità di prevenire la commissione dei reati in questione, svolgendo periodica attività ispettiva e di controllo, di carattere continuativo - con frequenza temporale e modalità predeterminata dal Programma delle attività di vigilanza - e controlli a sorpresa, in considerazione dei vari settori di intervento o delle tipologie di attività e dei loro punti critici al fine di verificare l'efficienza ed efficacia del Modello;
- verificare il rispetto delle procedure previste dal Modello e rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni e procedere secondo quanto disposto nel Modello;
- svolgere periodica attività ispettiva e di controllo mirato – anche senza preavviso - su determinate operazioni o atti specifici, posti in essere nell'ambito delle Aree a Rischio Reato;
- accertare il mantenimento dei requisiti di solidità e funzionalità nel tempo, raccogliendo, elaborando e conservando le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello;
- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello, nonché assicurare la conoscenza delle condotte che devono essere segnalate e delle modalità di effettuazione delle segnalazioni;
- analizzare le segnalazioni, comunque pervenute, relative alle violazioni del Modello;
- promuovere il costante aggiornamento del Modello attraverso la formulazione di proposte di adeguamento, per migliorarne l'adeguatezza e l'efficacia, anche in relazione ai mutamenti del quadro normativo o delle necessità aziendali;
- verificare che le proposte di aggiornamento e modifica formulate siano state effettivamente recepite nel Modello (cd. *Follow-up*);
- curare i rapporti e assicurare i flussi informativi a favore degli organi competenti circa l'attività svolta;
- promuovere iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e dei contenuti del D. Lgs. 231/2001;

Per lo svolgimento dei compiti sopracitati vengono conferiti all'Organismo di Vigilanza autonomi poteri di iniziativa e controllo, tra cui:

- Accedere liberamente, in modo ampio e capillare presso qualsiasi direzione e unità della Società –senza necessità di alcun consenso preventivo– per richiedere ed acquisire informazioni, documentazione e dati rilevanti per lo svolgimento dei compiti previsti dal D.Lgs. n. 231/2001
- Avvalersi del supporto e della cooperazione di consulenti esterni

Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organo o funzione della Società. L'attività di verifica e di controllo svolta dall'Organismo è, infatti, strettamente funzionale agli obiettivi di efficace attuazione del Modello e non può surrogare o sostituire le funzioni di controllo istituzionali della Società.

3.2 Requisiti dell'Organismo di Vigilanza. Cause di ineleggibilità e decadenza.

Il decreto 231 non fornisce indicazioni chiare circa la composizione dell'Organismo di Vigilanza – scelta che consente all'Ente di optare per una composizione monosoggettiva o plurisoggettiva – purché questo garantisca il possesso dei seguenti requisiti:

- a) autonomia e indipendenza;
- b) professionalità;
- c) continuità di azione.

Partitamente, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b) del Decreto 231, *“il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli [deve essere affidato a] un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo”*. Ciò implica che all'interno dell'Ente, l'Organismo di Vigilanza dovrà garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da qualunque forma di condizionamento da parte di componenti dell'ente o dall'organo dirigente. Il requisito di autonomia, tuttavia, non risulterebbe vantaggioso se non affiancato dall'ulteriore requisito di indipendenza. Peraltro, le Linee guida Confindustria dispongono che *“nel caso di composizione mista o con soggetti interni dell'Organismo, non essendo esigibile dai componenti di provenienza interna una totale indipendenza dall'ente, il grado di indipendenza dell'Organismo dovrà essere valutato nella sua globalità”*.

Tali requisiti risulterebbero assicurati qualora fosse riconosciuta all'Organismo una posizione di parità rispetto al massimo vertice operativo aziendale, nonché un budget annuale sufficiente allo svolgimento dei compiti a lui assegnati. Risulta inoltre indispensabile l'assenza, in capo all'organismo di vigilanza, di compiti operativi che, rendendolo partecipe di decisioni e attività per l'appunto operative, ne metterebbero a repentaglio l'obiettività di giudizio (cfr. G.i.p Tribunale Roma, 4 aprile 2003).

Il requisito della professionalità deve essere inteso come il bagaglio di conoscenze teoriche e pratiche a carattere tecnico-specialistico necessarie per svolgere efficacemente le funzioni di organismo di vigilanza, ossia le tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività ispettiva e consulenziale. Poiché la natura del Decreto 231 è di natura sostanzialmente punitiva e lo scopo del Modello è quello di prevenire i reati, è auspicabile che l'Organismo di Vigilanza (o almeno una parte di questo) abbia una formazione giuridica e – ove possibile – penalistica.

Il requisito della continuità d'azione rende necessaria la presenza nell'organismo di vigilanza di una struttura interna dedicata in modo continuativo all'attività di vigilanza sul Modello, al fine di poter svolgere in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine.

Costituiscono motivi di ineleggibilità e/o di decadenza del componente dell'OdV:

- a) l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento o, comunque, la condanna penale, anche non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Decreto o, comunque, ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;
- b) l'esistenza di relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il quarto grado con i membri del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale, o con i soggetti esterni incaricati della revisione;
- c) l'esistenza di rapporti di natura patrimoniale tra il componente e la Fondazione tali da compromettere l'indipendenza del componente stesso.

Qualora, nel corso dell'incarico, dovesse sopraggiungere una causa di decadenza, il componente l'Organismo di Vigilanza è tenuto ad informare immediatamente il Consiglio di Amministrazione.

3.3 Obblighi dei flussi informativi

L'articolo 6, comma 2, lettera d) è dedicato ad approfondire il tema degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, quale ulteriore meccanismo di accertamento e vigilanza del Modello 231.

In via generale le funzioni aziendali sono tenute a trasmettere all'Organismo di Vigilanza le informazioni relative a situazioni di rischio reale o potenziale di commissione di reati rilevanti per il Decreto 231 o a pratiche non in linea con le procedure e le norme di comportamento, le risultanze periodiche dell'attività di controllo dalle stesse poste in essere per dare attuazione al Modello (cd. Report riepilogativi) nonché le anomalie o atipicità al riguardo riscontrate.

Oltre alle segnalazioni relative alle suddette violazioni di carattere generale, e fermi i flussi informativi di cui alle singole sezioni della Parte Speciale, devono essere in ogni caso tempestivamente trasmesse all'OdV le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, inerenti allo svolgimento di indagini che vedano coinvolta la società, per le ipotesi di reato di cui al Decreto;
- la richiesta di assistenza legale da parte di dirigenti o dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura sta procedendo per i reati di cui al Decreto 231;
- le relazioni interne relative a procedimenti disciplinari nonché ad eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, legati a commissione di reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello 231;
- i cambiamenti organizzativi, in cui rientrano anche l'aggiornamento del sistema delle deleghe e dei poteri e mutamenti nelle aree a rischio reato;
- offerte di denaro, doni o di altre utilità ricevute per ottenere un indebito vantaggio;
- gli esiti dei controlli e monitoraggi già effettuati.

L'obbligo di comunicazione a favore dell'OdV grava su tutti i soggetti (amministratori, dipendenti, collaboratori, consulenti esterni, fornitori ecc.) che, nello svolgimento della loro attività, vengano a conoscenza della realizzazione delle violazioni rilevanti per il Decreto 231. Ordinariamente, l'OdV non è tenuto ad una verifica sistematica e puntuale di tutti i fenomeni di cui ha ricevuto comunicazione, poiché gli è riconosciuta discrezionalità e responsabilità nello stabilire in quali casi sia opportuno attivarsi.

3.3.1 Obblighi di informazione in capo all'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza è tenuto a garantire una costante attività di aggiornamento verso gli organi della società relazionando annualmente, per iscritto, l'attività di verifica e controllo compiuta e l'esito della stessa.

A titolo esemplificativo, l'attività di *reporting* dell'Organismo di Vigilanza prevede di:

- comunicare le attività svolte nonché il piano delle attività che intende svolgere al fine di adempiere ai compiti assegnati;
- comunicare periodicamente lo stato di avanzamento del programma unitamente alle eventuali modifiche apportate allo stesso;
- comunicare tempestivamente eventuali problematiche o criticità che si siano evidenziate nel corso dell'attività di vigilanza;

L'Organismo di Vigilanza avrà in ogni caso la possibilità di relazionare all'organo amministrativo ogniqualvolta lo ritenga necessario, così come relazionare all'Amministratore Delegato o Presidente in presenza di particolari necessità o casi di urgenza.

4. Whistleblowing

La legge 179 del 2017 (recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato") ha introdotto una disciplina ad hoc in relazione al fenomeno cd. Whistleblowing, al fine di incentivare la collaborazione dei lavoratori per la segnalazione di illeciti commessi all'interno dell'Ente (art. 6, comma 2 bis, Decreto 231).

A fronte delle recenti modifiche introdotte dal D.Lgs. 24/2023, ed al fine di garantire effettività al Modello, C2 Corporate ha previsto appositi canali di segnalazione che consentono a tutto il personale e tutti coloro che operano in nome e per conto della società di segnalare eventuali illeciti (anche tentati) rilevanti ai sensi del Decreto 231, di cui vengono a conoscenza durante lo svolgimento delle proprie attività.

Alla luce di quanto previsto dal D.Lgs. n. 24/2023, le “violazioni” sono costituite da comportamenti, atti od omissioni idonei a ledere l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato inerenti violazioni di disposizioni nazionali che consistono in condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 o violazioni dei modelli organizzativi.

L’onere della gestione della segnalazione è stato attribuito all’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001, il quale avrà l’onere di ricevere e gestire le segnalazioni conformemente a quanto previsto dalla normativa. Questa funzione risulta coerente con i compiti ad esso spettanti, giacché il sistema di gestione delle segnalazioni (“Whistleblowing”) rappresenta solo una parte del più ampio oggetto di monitoraggio di cui l’Organismo di Vigilanza è incaricato.

I canali di segnalazione identificati da C2Corporate sono idonei ad assicurare la riservatezza dell’identità del segnalante e delle persone coinvolte (segnalato, facilitatore, eventuali altri terzi), del contenuto della segnalazione e della documentazione a essa relativa. Le segnalazioni, anche anonime, devono essere circostanziate e fondate su elementi concreti tali da far ritenere ai destinatari che sussista la possibilità che si sia verificato o che si possa verificare un fatto rilevante e il segnalante abbia ragionevoli motivi, alla luce delle circostanze e delle informazioni di cui dispone al momento della segnalazione, per ritenere che i fatti segnalati siano veri oppure abbia una conoscenza diretta o comunque sufficiente di tali fatti, in ragione delle funzioni svolte.

Le segnalazioni dovranno essere effettuate secondo buona fede; segnalazioni diffamatorie o discriminatorie non saranno prese in considerazione e possono dare luogo a responsabilità civile e/o penale a carico del segnalante e all’applicazione di sanzioni disciplinari.

Con l’approvazione del modello, la Società si impegna a garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell’identità del segnalante e delle altre persone coinvolte, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone coinvolte. L’eventuale adozione di misure discriminatorie contro il segnalante possono essere segnalate all’Ispettorato Nazionale del Lavoro dal segnalante stesso o dall’organizzazione sindacale di riferimento (art. 6, comma 2 ter, Decreto 231). Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante, così come il mutamento di mansioni ai sensi dell’articolo 2103 c.c. o qualunque altra misura ritorsiva adottata nei confronti del segnalante sarà considerata nulla.

Sono pertanto istituiti i seguenti canali di comunicazione:

casella di posta presso la sede della Società;

casella di posta elettronica assegnata all’OdV: XXXXXXXXXX

piattaforma con link pubblicato sul Sito internet della Società.

5. Il sistema disciplinare

Per valersi dell’efficacia esimente del Modello 231 (sopracitata), l’Ente deve assicurarsi che questo sia efficacemente attuato, prevedendo un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle procedure previste dal modello e del Codice Etico. Invero, il Modello 231 potrà dirsi attuato in modo efficace solamente quando, in caso di inosservanza, viene attivato il meccanismo sanzionatorio previsto, a prescindere dall’eventuale instaurazione di un giudizio penale nei confronti

del reo. Il sistema sanzionatorio rappresenta dunque un elemento di supporto a favore del Modello consolidando la sua funzione preventiva e non meramente sanzionatoria.

Il sistema disciplinare contempla una pluralità di sanzioni, graduate in proporzione alla gravità della violazione e, comunque, osservando i seguenti criteri generali:

- Proporzione della sanzione all'atto contestato
- Coinvolgimento del soggetto interessato al fine di consentire di addurre giustificazioni a difesa (cd. Contraddittorio)

Il sistema sanzionatorio e le sue applicazioni vengono costantemente monitorati dall'Organismo di Vigilanza. Nessun procedimento disciplinare potrà essere archiviato, né alcuna sanzione disciplinare potrà essere irrogata, per violazione del Modello, senza preventiva informazione e parere dell'Organismo di Vigilanza.

La società C2 Corporate garantisce idonea diffusione e pubblicità del sistema sanzionatorio nei confronti di tutti i soggetti tenuti al rispetto delle prescrizioni del Modello 231.

5.1 Definizione di “Violazione” ai fini dell’operatività del presente Sistema Sanzionatorio

Nessun comportamento illecito, o illegittimo, o scorretto può essere giustificato o considerato meno grave, in quanto pretestuosamente compiuto nell’asserito “interesse” o “vantaggio” della Società.

A titolo meramente generale ed esemplificativo, costituisce “Violazione” del presente Modello e delle relative Procedure:

- la messa in atto di azioni o comportamenti, non conformi alla legge e alle prescrizioni contenute nel Modello, nelle relative Procedure e nel Codice Etico, che comportino una situazione di mero rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal Decreto 231 o che ne comporti la commissione anche tentata;
- l’omissione di segnalazioni all’OdV di violazioni del Modello 231 di cui si abbia avuto conoscenza;
- la messa in atto di azioni o comportamenti contrari alle tutele previste dalla legge a favore del “segnalante” nonché, la messa in atto di azioni o comportamenti, realizzati con dolo o colpa grave, volti alla presentazione di segnalazioni che si rivelino, poi, infondate.

Il Sistema Disciplinare adottato da C2 Corporate indica tra i soggetti passibili di sanzione:

- i) i soggetti apicali;
- ii) i dipendenti;
- iii) i terzi destinatari.

5.1.1 Sistema disciplinare relativo ai lavoratori dipendenti

A seguito della sua adozione, il Modello 231, nonché il Codice di Condotta, si affiancano ai Contratti Collettivi Nazionali (CCNL) per definire un complesso di norme comportamentali alle quali il dipendente dee uniformarsi. Per questo motivo la società definisce un sistema disciplinare che consente di sanzionare gli illeciti disciplinari che derivano da una violazione, elusione o mancata applicazione delle prescrizioni del Modello 231 o del Codice Etico.

I provvedimenti disciplinari previsti per il personale dipendente, a seconda della gravità delle mancanze, possono essere i seguenti:

- richiamo verbale;
- rimprovero scritto;
- multa;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione;
- licenziamento.

5.1.2 Sistema disciplinare relativo ai soggetti apicali

Il rispetto delle prescrizioni del Modello 231 e del Codice Etico costituiscono elemento essenziale del rapporto di lavoro dirigenziale giacché il comportamento tenuto dai soggetti apicali non solo si ripercuote sensibilmente all'interno della Società e sulla sua immagine, ma costituisce anche un modello ed esempio per tutti coloro che vi operano.

In tal senso, anche nei confronti dei cd. Soggetti apicali, la società ha definito l'avvio di procedimenti disciplinari a seguito di una violazione del Codice di Condotta o del Modello o delle procedure stabilite in attuazione del medesimo, il quale può prevedere le seguenti sanzioni:

- rimprovero verbale;
- rimprovero scritto;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni;
- licenziamento per giustificato motivo;
- licenziamento per giusta causa.

Le sanzioni saranno applicate nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità rispetto alla gravità del fatto e della colpa o dell'eventuale dolo.

5.1.3 Sistema disciplinare relativo ai terzi

Al fine di rafforzare l'osservanza del Modello 231, la società C2 Corporate estende il sistema disciplinare anche nei confronti di soggetti terzi con i quali l'Ente intrattiene rapporti contrattuali.

In particolar modo, può essere prevista l'introduzione di specifiche clausole di risoluzione del rapporto contrattuale qualora consulenti, collaboratori o fornitori di beni/servizi pongano in essere dei comportamenti contrari alle linee di condotta indicate nel Modello 231 e nel Codice Etico, qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società.

Resta comunque salvo ed impregiudicato il diritto al risarcimento del danno che C2 Corporate dimostrerà di aver subito a seguito di simili violazioni.

5.1.3 Misure nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Presupposto l'obbligo dell'Organismo di Vigilanza di vigilare sulla corretta applicazione del Modello 231, giova considerare la possibilità di irrogare provvedimenti sanzionatori anche nei suoi confronti.

Qualora dovesse esserci il sospetto di comportamenti illeciti o la manifesta ipotesi di negligenza e/o imperizia da parte dell'Organismo di Vigilanza che dovessero comportare la mancata identificazione e la mancata circoscrizione delle violazioni del Modello, si darà avvio ad un'indagine circa l'effettività dell'illecito al termine della quale determinerà l'eventuale sanzione applicabile. Questa potrà coincidere con la revoca dell'incarico, nonché la richiesta risarcitoria.

A riguardo è opportuno tenere presente che l'obbligo di vigilanza non comporta di per sé un obbligo di impedire l'azione illecita; una lettura differente mal si concilia con la sostanziale assenza di poteri impeditivi. Peraltro, a ben vedere, l'obbligo di impedire la realizzazione dei reati non è previsto neanche in capo ai pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio che hanno l'obbligo di segnalare i reati all'autorità giudiziaria, differentemente dall'Organismo di Vigilanza, al quale non è riconosciuta neppure la facoltà di modificare i modelli esistenti di sua iniziativa.